



# "SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI GRAN SASSO ACQUA S.P.A."

Art. 134 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Regolamento del Sistema di Qualificazione

Edizione Ottobre 2019











#### **INDICE**

Articolo 1 - Istituzione, finalità e campo di applicazione del Sistema di Qualificazione	3
Articolo 2 - Categorie merceologiche di beni e servizi e categorie di opere	4
Articolo 3 - Durata del Sistema di Qualificazione	4
Articolo 4 - Soggetti ammessi	1
Articolo 5 - Domanda di qualificazione	5
Articolo 6 - Requisiti di qualificazione di ordine generale e di idoneità professionale	5
Articolo 7 - Documenti e titoli per la qualificazione	5
Articolo 8 - Esito della domanda di qualificazione	9
Articolo 9 - Validità ed effetti della qualificazione	9
Articolo 10 - Qualificazione dei consorzi e delle reti di imprese	9
Articolo 11 - Segnalazione delle variazioni	1
Articolo 12 - Rinnovo della qualificazione	3
Articolo 13 - Estensione della qualificazione	3
Articolo 14 - Sospensione della qualificazione	4
Articolo 15 - Cancellazione	5
Articolo 16 - Qualificazione con avvalimento	5
Articolo 17 - Documentazione e dichiarazioni in caso di avvalimento	5
Articolo 18 - Selezione dei soggetti da invitare alle gare	7
Articolo 19 - Avvisi di esistenza del sistema	9
Articolo 20 - Protezione dei dati personali	9
Articolo 21 - Piattaforma telematica di GSA e firma digitale	
Articolo 22 - Foro competente	1
Articolo 23 - Altre informazioni	1
Articolo 24 - Allegati	2








## Articolo 1 Istituzione, finalità e campo di applicazione del sistema di qualificazione

- 1. Ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: "Codice Appalti"), è istituito presso la Società Gran Sasso Acqua S.p.A. (di seguito: "GSA") il Sistema di Qualificazione per appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito: "Sistema di Qualificazione").
- 2. L'avviso relativo all'istituzione del sistema è stato pubblicato nel mese di ottobre 2016 sulla GUUE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, sul profilo internet di GSA, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
- 3. Il Sistema di Qualificazione ha lo scopo di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale che potranno essere invitati da GSA alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, disciplinati dall'art. 36 e dalla Parte II, Titolo VI, Capo I, del Codice Appalti. Il Sistema di Qualificazione potrà quindi essere utilizzato anche ai sensi dell'art. 36, comma 8, del Codice Appalti.
- 4. Il Sistema di Qualificazione è articolato nelle tre seguenti sezioni:
  - Operatori Economici esecutori di lavori pubblici (soggetti giuridici la cui attività principale è quella di esecuzione di lavori pubblici);
  - Operatori Economici fornitori di beni e servizi (soggetti giuridici la cui attività principale è quella di fornire beni o servizi);
  - Professionisti tecnici e altre tipologie di professionisti (professionisti la cui attività principale è quella di fornire servizi di architettura e ingegneria esempio: Ingegnere, Geologo, ect. e altre tipologie di professionisti esercenti altri servizi di natura tecnica e intellettuale esempio: Geometri, Medici, Notai, etc.).
- 5. Il presente Regolamento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di definire i criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati nonché le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione.









# Articolo 2 Categorie merceologiche di beni e servizi e categorie di opere

- 1. Le categorie merceologiche di beni e servizi acquisibili da GSA utilizzando il Sistema di Qualificazione sono indicate nell' "Elenco delle categorie merceologiche di beni e servizi" allegato sub n. 1 al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2. Fermo quanto indicato negli avvisi sull'esistenza del presente Sistema di Qualificazione, per quanto riguarda i lavori, il Sistema di Qualificazione ha per oggetto tutte le categorie di opere generali e tutte le categorie di opere speciali di cui all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010. La qualificazione in una categoria abilita gli operatori economici a partecipare alle procedure di affidamento e a eseguire lavori ad essa riconducibili fino all'importo della classifica di iscrizione incrementata di un quinto.

#### Articolo 3 Durata del Sistema di Qualificazione

- 1. Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
- 2. La GSA si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte il Sistema di Qualificazione, dandone avviso con le modalità di cui alla disciplina vigente.

### Articolo 4 Soggetti ammessi

- 1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione al presente sistema (di seguito: "operatore economico") sono quelli indicati all'art. 45 del Codice Appalti, nonché, per quanto concerne i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli indicati all'art. 46 del Codice Appalti.
- 2. Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e all'art. 46, comma 1, lett. e),









- del Codice Appalti. In relazione ai raggruppamenti temporanei di operatori economici, per la partecipazione alle singole procedure di affidamento, opera comunque la previsione di cui all'art. 48, comma 11, del Codice Appalti.
- 3. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice Appalti, non possono essere qualificati. Tuttavia possono partecipare alle procedure di affidamento, se tutti i soggetti consorziati sono singolarmente qualificati nel Sistema di Qualificazione.
- 4. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 49 del Codice Appalti.
- 5. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della rete di imprese non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento secondo le disposizioni vigenti.

#### Articolo 5 Domanda di qualificazione

- 1. I soggetti interessati possono presentare a GSA apposita domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione. Il "Modello domanda di qualificazione" è l'allegato sub n. 3 al presente Regolamento ed è reperibile sulla piattaforma telematica di GSA di cui al successivo comma 2.
- 2. L'istanza di iscrizione dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la piattaforma telematica di GSA, consultabile dal profilo del committente www.gransassoacqua.it link "Albo Istituzionale" – "Albi e Gare Telematiche".
- 3. Tramite la piattaforma telematica dovranno essere riempiti i campi obbligatori ed inviata la documentazione necessaria per la qualificazione al sistema indicata al successivo art. 7 e/o comunque richiesta dalla piattaforma telematica di GSA.
- 4. L'istanza di iscrizione e l'ulteriore documentazione necessaria per la qualificazione al sistema devono essere sottoscritte con valido dispositivo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto interessato o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata).









5. I soggetti interessati possono chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti al Sistema di Qualificazione di GSA.

#### Articolo 6 Requisiti di qualificazione di ordine generale e di idoneità professionale

- 1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 4 non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti.
- 2. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno inoltre essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell'Unione senza residenza in Italia) da cui risulti che l'operatore economico svolge attività nel settore per il quale viene richiesta la qualificazione.

### Articolo 7 Documenti e titoli per la qualificazione

- 1. Gli operatori economici che richiedono la qualificazione devono presentare la domanda di cui al precedente art. 5, producendo apposita dichiarazione sostitutiva predisposta in conformità al "Modello domanda di qualificazione" (v. allegato sub n. 3 al presente Regolamento), con la quale, tra l'altro, viene attestato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 6.
- 2. In caso di consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane o reti di imprese deve inoltre e comunque essere presentata:
  - copia atto costitutivo e statuto aggiornato o documenti equipollenti;
  - documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestate fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
  - copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;








- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 6;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato/retista con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi o forme di raggruppamento che abbiano richiesto l'iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- dichiarazione attestante: (i) i soggetti designati che concorrono per la dimostrazione dei requisiti richiesti per la qualificazione del consorzio/rete; (ii) il dettaglio dei requisiti relativi alle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui ai successivi commi 5 e 7, offerti dalle consorziate designate; (iii) l'impegno a partecipare alle procedure di affidamento e di esecuzione dell'oggetto contrattuale con le imprese consorziate/retiste designate che hanno contribuito alla qualificazione al sistema.
- **3.** In caso di imprese in concordato preventivo deve essere inoltre presentato:
  - l'originale o copia conforme del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  - ovvero il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e l'autorizzazione alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l'ANAC ex art. 110 comma 3 e ss. del Codice Appalti.
- 4. Gli operatori economici che richiedono la qualificazione devono inoltre presentare le ulteriori dichiarazioni e documentazione richieste dalla piattaforma stessa in ragione della/e categoria/e merceologica/he per la/e quale/i si richiede l'iscrizione.
- 5. Per quanto concerne in particolare le categorie merceologiche attinenti ai servizi e alle forniture gli operatori economici devono indicare all'interno della domanda di qualificazione:









- b) il/i fatturato/i specifico/i ottenuto/i in settori identici e/o analoghi a quelli attinenti alla/e categoria/e merceologica/he per la/e quale/i si richiede l'iscrizione, maturato/i nei tre esercizi approvati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione.
- 6. Per quanto concerne l'affidamento di servizi e forniture, gli operatori economici sono iscritti al Sistema di Qualificazione in ragione delle categorie merceologiche e dei livelli di fatturato dichiarati al momento della presentazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5, secondo le classifiche di iscrizione riportate nell' "allegato n. 2: classifiche di iscrizione delle categorie merceologiche di beni e servizi".

La richiesta di un fatturato aziendale è motivata dalla particolarità e dalla rilevanza strategica dei servizi e delle forniture incluse nelle categorie merceologiche ci cui al precedente art. 2. In caso di affidamento, tali servizi e forniture devono infatti essere garantiti senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo al fine di consentire a GSA il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il fatturato posseduto costituisce dunque indice dei livelli di esperienza e affidabilità dei possibili futuri contraenti.

- 7. Per quanto concerne l'affidamento di appalti di lavori gli operatori economici devono dichiarare all'interno della domanda di qualificazione il possesso di attestazione SOA in corso di validità, indicando la/e relativa/e categoria/e e classifica/e.
- 8. Per quanto concerne gli appalti di lavori, gli operatori economici sono iscritti al Sistema di Qualificazione in relazione alle categorie e classifiche risultanti dalle proprie attestazioni SOA dichiarate al momento della presentazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.
- 9. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 134 comma 7 del Codice Appalti.











- Gli operatori non stabiliti in Italia, potranno presentare certificati e prove documentali introdotte in e-Certis, ai sensi dell'art. 88 del Codice Appalti. Per altri tipi di documenti GSA si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
- 11. GSA si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione acquisita, GSA darà comunicazione in tal senso alle autorità competenti.


# Articolo 8 Esito della domanda di qualificazione

- 1. Sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, GSA dispone la qualificazione degli operatori economici anche in virtù di quanto previsto al precedente articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8.
- 2. L'iscrizione all'interno del Sistema di Qualificazione è comunicata attraverso l'invio di una *PEC (posta elettronica certificata)* entro il termine ordinatorio di <u>1 (uno) mese</u> dalla presentazione della domanda di qualificazione.
- 3. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, il procedimento di qualificazione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l'operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo riprende a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
- 4. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro due mesi dalla richiesta, farà considerare come mai presentata la domanda di qualificazione.









**6.** L'esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto al richiedente interessato, indicandone i motivi.

#### Articolo 9 Validità ed effetti della qualificazione

- 1. La qualificazione al sistema ha validità di <u>anni 2 (due)</u>, decorrenti dal giorno di invio della p.e.c. di cui al precedente articolo 8, comma 2, a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione dell'operatore economico interessato. Eventuali variazioni dei requisiti e dei dati rilevanti per la qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo articolo 11. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell'articolo 14.
- 2. La qualificazione rende l'operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento indette da GSA avvalendosi del presente Sistema di Qualificazione.

#### Articolo 10 Qualificazione dei consorzi e delle reti di imprese

#### Consorzi stabili

- 1. I consorzi stabili si qualificano al presente sistema secondo quanto stabilito dall'art. 47 del Codice Appalti e dal presente articolo 10.
- 2. I requisiti di cui al precedente art. 6 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema.
- 3. La sospensione o l'annullamento della qualificazione di una impresa consorziata designata per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema comporta la rideterminazione della soglia di qualificazione del consorzio.
- 4. Il consorzio stabile qualificato sulla base dei requisiti delle proprie consorziate potrà partecipare alle procedure di affidamento di GSA indicando quali esecutrici esclusivamente le imprese consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione.









# Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane

- 5. I consorzi si qualificano al presente sistema secondo quanto stabilito dall'art. 47 del Codice Appalti e dal presente articolo 10.
- 6. I requisiti di cui al precedente art. 6 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema.
- 7. La sospensione o l'annullamento della qualificazione di una impresa consorziata designata per l'ottenimento della qualificazione al presente sistema comporta la rideterminazione della soglia di qualificazione del consorzio.
- 8. Il consorzio qualificato sulla base dei requisiti delle proprie consorziate potrà partecipare alle procedure di affidamento di GSA indicando quali esecutrici esclusivamente le imprese consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione.

#### Reti di imprese


- 9. Sono ammesse alla procedura di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete costituito con organo comune e dotato di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, d.l. n. 5/2009.
- 10. Per la qualificazione delle reti di imprese, si applica quanto indicato ai precedenti commi per i consorzi stabili, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 48, comma 14, del Codice Appalti.
- 11. Le reti di imprese, previste dalla normativa vigente, prive di soggettività giuridica, non possono essere qualificate. Tuttavia possono partecipare alle procedure di gara di GSA, se tutte le imprese retiste sono singolarmente qualificate nel Sistema di Qualificazione.

#### Articolo 11 Segnalazione delle variazioni

1. I soggetti qualificati e quelli che abbiano presentato domanda di qualificazione devono dare comunicazione a GSA di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 6 e 7, commi 5, 6, 7 e 8, rilevanti ai fini della qualificazione stessa. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando la piattaforma telematica per la gestione degli Albi,







- 2. Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (ad es. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.
- 3. L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comportano la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati, e la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli non ancora qualificati.
- 4. Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.
- 5. Eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, cessioni d'azienda, ecc.) relative al soggetto iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti della GSA sino a che il soggetto risultante dall'avvenuta operazione di riorganizzazione aziendale non abbia trasmesso apposita istanza di subentro al Sistema di Qualificazione e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.
- 6. Di seguito è indicata la documentazione che l'operatore economico, qualificato o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza.
  - a) Per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda):
    - atto modificativo della società;
    - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione "CCIAA"), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.
  - **b)** Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti:









- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l'eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte dei nuovi soggetti subentranti dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice Appalti.
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
  - i documenti di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.

### Articolo 12 Rinnovo della qualificazione

- 1. Nel semestre precedente la data di scadenza della propria qualificazione al Sistema, i soggetti qualificati che abbiano interesse a rinnovare la qualificazione devono presentare apposita domanda corredata dall'intera documentazione indicata al precedente art. 7 aggiornata. Tale domanda deve essere presentata utilizzando la piattaforma telematica di GSA, consultabile dal profilo del committente www.gransassoacqua.it link "Albo Istituzionale" – "Albi e Gare Telematiche".
- 2. La domanda di rinnovo deve essere comunque presentata almeno trenta giorni prima della data di scadenza della qualificazione al sistema dell'operatore economico interessato.
- 3. Le domande di rinnovo inoltrate successivamente al termine di scadenza di cui al precedente comma 2 saranno considerate domande di qualificazione.
- 4. GSA comunica all'operatore economico l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità indicate al precedente art. 8.

#### Articolo 13 Estensione della qualificazione

1. L'operatore economico già qualificato può chiedere l'estensione ad altre categorie merceologiche di beni e servizi ovvero ad altre categorie di opere previste dal presente Sistema di Qualificazione.












2. La domanda, corredata dalla documentazione necessaria ad ottenere l'estensione, deve essere presentata utilizzando la piattaforma telematica di GSA, consultabile dal profilo del committente <a href="www.gransassoacqua.it">www.gransassoacqua.it</a>, link "Albo Istituzionale" – "Albi e Gare Telematiche".

#### Articolo 14 Sospensione della qualificazione

- 1. La sospensione consiste nella temporanea esclusione dal Sistema di Qualificazione.
- **2.** GSA procede alla sospensione dalla qualificazione quando il soggetto qualificato:
  - abbia assunto una condotta tale da pregiudicare il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra committente ed appaltatore (ad esempio ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
  - 2) non ottemperi all'obbligo di segnalazione di cui al precedente art. 11.
- 3. La sospensione viene comunicata via pec al soggetto interessato ed è corredata dell'indicazione dei motivi che l'hanno causata.
- 4. Ai soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette dalla GSA avvalendosi del presente sistema.
- **5.** Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione dei motivi che l'hanno determinata.
- 6. In ogni caso la sospensione produce i suoi effetti sino alla naturale data di scadenza della qualificazione del soggetto qualificato.
- 7. Il soggetto, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione.
- 8. GSA comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. Nel caso di accoglimento della domanda di revoca, la riammissione al Sistema decorre dalla data della comunicazione e dura sino alla naturale scadenza.
- **9.** In nessun caso il termine di sospensione incide su quella che è la data di scadenza della qualificazione.
- 10. GSA si riserva di disporre la sospensione: (i) nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice Appalti dell'operatore economico qualificato sia stato







#### Articolo 15 Cancellazione

- 1. La cancellazione è la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema.
- **2.** GSA dispone la cancellazione nei casi in cui il soggetto qualificato:
  - 1) non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
  - 2) sia incorso nella seconda sospensione dalla qualificazione negli ultimi due anni.
- 3. GSA si riserva inoltre la facoltà di disporre la cancellazione nell'ipotesi in cui il soggetto qualificato non abbia presentato, a seguito di almeno cinque inviti, alcuna offerta al committente, senza fornire tempestivamente e prima della scadenza per la presentazione dell'offerta la relativa e adeguata motivazione.
- **4.** GSA provvede, altresì, alla cancellazione dei soggetti qualificati che ne facciano espressa richiesta.
- 5. L'Ufficio Tecnico di GSA potrà avanzare in qualsiasi momento richiesta motivata di cancellazione di un operatore economico dal Sistema, che verrà valutata dai competenti organi della GSA.
- **6.** GSA comunica per iscritto al soggetto interessato il provvedimento di cancellazione, con l'indicazione dei motivi ad esso sottesi.
- 7. Il soggetto cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione decorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ovvero al venir meno delle cause determinanti la cancellazione.











#### Articolo 16 Qualificazione con avvalimento

- 1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice Appalti è consentito al soggetto richiedente di ricorrere all'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario.
- 2. L'avvalimento è consentito solo in relazione ai criteri di selezione di cui al precedente articolo 7, commi 5 e 7.
- 3. L'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente la qualificazione e non anche all'impresa ausiliaria. E' dunque vietato il cd. avvalimento a cascata.
- 4. La qualificazione con avvalimento preclude, per una stessa categoria merceologica di beni e servizi ovvero di opere, la contemporanea qualificazione al sistema del soggetto che ricorre all'avvalimento e dell'ausiliario.
- 5. E' preclusa la qualificazione di un soggetto con un ausiliario che già presta uno o più requisiti della medesima categoria merceologica di beni e servizi ovvero di opere ad altro soggetto già qualificato al sistema.
- 6. Nel caso di avvalimento, i requisiti di cui al precedente articolo 6 devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente, sia dal soggetto ausiliario.

### Articolo 17 Documentazione e dichiarazioni in caso di avvalimento

- 1. In caso di avvalimento di requisiti, il soggetto richiedente oltre alla documentazione ad esso pertinente deve presentare:
  - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 da parte dell'operatore economico che chiede l'iscrizione, attestante:
    - la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione;
    - l'elenco puntuale dei requisiti di cui al precedente articolo 7, commi 5 e 7, di cui intende avvalersi;
    - l'impegno a comunicare a GSA, ai sensi del precedente articolo 11, le circostanze che potrebbero far venir meno il rapporto di avvalimento.
  - b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 da parte dell'ausiliario, con cui lo stesso:











- attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 nonché dei requisiti cui al precedente articolo 7, commi 5 e 7, oggetto di avvalimento;
- indica, nelle sole ipotesi di avvalimento diretto a soddisfare i requisiti di cui al precedente art. 7, comma 5, lett. b), e comma 7, i mezzi e le risorse messe a disposizione del soggetto richiedente l'iscrizione al presente sistema;
- assume l'obbligo verso il soggetto richiedente e verso GSA di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di validità della qualificazione;
- si impegna a comunicare a GSA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui al precedente articolo 6 e al precedente articolo 7, commi 5 e 7;
- acconsente al trattamento dei dati personali.
- c) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente l'iscrizione e dell'ausiliario con cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti di GSA in relazione alle prestazioni di cui al Sistema e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con GSA riguardanti le categorie merceologiche interessate all'avvalimento;
- d) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo contratto relativo a procedure di gara cui il soggetto richiedente dovesse essere invitato.

### Articolo 18 Selezione dei soggetti da invitare alle gare

1. L'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di gara avverrà con modalità stabilite dai competenti organi di GSA nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e concorrenza e secondo criteri di rotazione, garantendo la











parità di trattamento tra tutti gli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione. In particolare, ai fini degli inviti alle singole procedure di affidamento, si terrà conto, oltre che dei requisiti di qualificazione in ragione dell'importo e della tipologia di prestazione oggetto dell'affidamento, della data di presentazione della domanda di qualificazione al presente sistema; dell'eventuale numero di inviti già ricevuti, delle commesse acquisite, e di quelle ancora in corso di esecuzione; dei limiti alla contemporanea partecipazione alla medesima procedura per soggetti tra cui intercorrano, a vario titolo, rapporti di controllo o collegamento sostanziale; delle caratteristiche organizzative e logistiche dell'operatore economico, anche tenuto conto della localizzazione degli interventi oggetto di affidamento.

- 2. Per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, il numero minimo di soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà, di norma, inferiore a tre, ove esistenti. Per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, il numero minimo di soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà, di norma, inferiore a dieci, ove esistenti. Per appalti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro, il numero minimo di soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà, di norma, inferiore a quindici, ove esistenti.
- 3. Per appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice Appalti, il numero minimo di soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà, di norma, inferiore a tre, ove esistenti. Per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice Appalti, il numero minimo di soggetti qualificati da invitare a presentare offerta non sarà, di norma, inferiore a dieci, ove esistenti.
- 4. GSA si avvale del Sistema di Qualificazione invitando alle procedure di gara solo soggetti in esso qualificati. Le condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti devono attenersi ai fini dell'ammissione alla gara nonché i criteri di aggiudicazione, le eventuali incompatibilità e la partecipazione di RTI saranno definite nel dettaglio nelle lettere d'invito.
- 5. GSA si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione a una singola procedura di gara, ulteriori documenti nonché il possesso di specifici requisiti economico-finanziari e









- tecnico-organizzativi non contemplati nel presente Regolamento, commisurati al valore e alla complessità del contratto da affidare.
- 6. Resta ferma la facoltà per GSA di procedere all'indizione di procedure di gara ordinarie precedute dalla pubblicazione di apposito bando.

#### Articolo 19 Avvisi di esistenza del sistema

- 1. Ai sensi dell'art. 128 del Codice Appalti, l'esistenza del Sistema di Qualificazione è resa nota e rinnovata con cadenza periodica mediante appositi avvisi trasmessi all'Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito di GSA e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale.
- 2. Negli avvisi sono indicate, anche con mero rimando ai documenti costituenti il Sistema di Qualificazione (e in particolare al presente Regolamento e ai relativi allegati), le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al sistema.


#### Articolo 20 Protezione dei dati personali

- 1. In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., i dati personali dei soggetti richiedenti e di quelli relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all'espletamento del procedimento di qualificazione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da GSA e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
- 2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive europee. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione.









- 3. Il titolare del trattamento di tali dati è GSA con sede in L'Aquila, Via Ettore Moschino, 23/B.
- 4. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Amministrativo di GSA, Dott. Raffaele Giannone.
- 5. Il trattamento dei dati è effettuato presso gli Uffici di GSA in L'Aquila, Via Ettore Moschino, 23/B.
- 6. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 7. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del precedente articolo 11.
- 8. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale ed europea e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

#### Articolo 21 Piattaforma telematica di GSA e firma digitale

- 1. Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi GSA ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-Procurement, https://gransassoacqua.acquistitelematici.it accessibile anche dal profilo del committente www.gransassoacqua.it link "Albo Istituzionale" - "Albi e Gare Telematiche". In ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, tale sistema, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa.
- 2. Al fine di garantire l'identità del richiedente e l'autenticità di documenti inviati a GSA in forma non cartacea, i soggetti richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID),









generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall' art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE.

### Articolo 22 Foro competente

- 1. I diritti e le obbligazioni derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e degli altri documenti costituenti il Sistema di Qualificazione sono regolati dalla Legge Italiana.
- 2. Le eventuali controversie sulla interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di L'Aquila.

#### Articolo 23 Altre informazioni

- 1. I soggetti iscritti al Sistema di Qualificazione non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di GSA qualora non venga dato corso ad espletamento di gare inerenti la propria categoria d'iscrizione, oppure si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero elenco degli iscritti.
- 2. Responsabile del procedimento: Dott. Raffaele Giannone, Dirigente Amministrativo della Gran Sasso Acqua S.p.a., competente per il procedimento di che trattasi in virtù della delega di funzioni di cui alla Deliberazione del C.d.A. n. 9 del 06.03.2012.
- 3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate all'Ufficio Appalti e Contratti di Gran Sasso Acqua S.p.a., tel. 0862.402.212, e-mail: affari.generali@gransassoacqua.it - Responsabile Avv. Giuseppe Bucchiarone.
- 4. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere tecnico e attinenti all'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere formulate direttamente alla società incaricata dalla Gran Sasso Acqua S.p.a. alla gestione della piattaforma telematica





in argomento **DigitalPA S.r.l.**, Via S. Tommaso D'Aquino n. 18/A 09134 Cagliari, esclusivamente tramite l'apposita funzione di HELPDESK accessibile dal seguente link: <a href="https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/helpdesk">https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/helpdesk</a>

#### Articolo 24 Allegati

- I documenti richiamati nel presente Regolamento, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito aziendale <a href="www.gransassoacqua.it">www.gransassoacqua.it</a> link "Albo Istituzionale" "Albi e Gare Telematiche".
- 2. Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti/modelli:
  - 1) Elenco delle categorie merceologiche di beni e servizi;
  - 2) Classifiche Servizi e Forniture;
  - 3) Modello domanda di qualificazione.

IL SETTORE LEGALE APPALTI E CONTRATTI

f.to. Avv. Giuseppe Bucchiarone